
 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. i</p>
--	-----------------------------	---	---------------------------------

INDICE

1	INTRODUZIONE	1
2	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E REGIME VINCOLISTICO	6
2.1	PREMESSA.....	6
2.2	NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE.....	6
2.2.1	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive	6
2.2.2	Convenzioni internazionali	7
2.3	NORMATIVA EUROPEA DI SETTORE	14
2.3.1	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive	14
2.4	NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE.....	15
2.4.1	Normativa di settore per le attività in progetto	15
2.5	NORMATIVA INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO.....	17
2.5.1	Convenzione di Barcellona	17
2.5.2	Convenzione di Londra (MARPOL)	18
2.5.3	Convenzioni internazionali sugli sversamenti di idrocarburi (OPPRC, CLC e IOPC) ..	20
2.6	NORMATIVA NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO	20
2.7	IL REGIME VINCOLISTICO SOVRAORDINATO	21
2.7.1	Aree Naturali Protette	22
2.7.2	Zone marine di tutela biologica (Legge 963/1965 e s.m.i.) e Zone marine di ripopolamento (ex Legge 41/82).....	32
2.7.3	Zone marine e costiere interessate da Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale)	36
2.7.4	Zone marine e costiere interessate da “Important Bird Area” (IBA)	39
2.7.5	Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.	41
2.7.6	Zone archeologiche marine	43
2.7.7	Aree vincolate in base a specifiche Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti	44

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 1 di 44</p>
--	-----------------------------	---	---------------------------------------

1 INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce lo Studio di Fattibilità Ambientale relativo alla "Valutazione degli impatti" legati alle attività di decommissioning della piattaforma da realizzare denominata "Clara NW" e della relativa condotta di collegamento alla Piattaforma Calipso quando siano giunte a fine vita operativa.

Il progetto "CLARA NW", che eni s.p.a. Distretto Centro-Settentrionale è in procinto di realizzare, ricade nell'ambito della Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "B.C.13.AS", ubicata in Zona Marina "B" del Mare Adriatico Centrale (cfr. [Figura 1-1](#)) a circa 45 km (24,3 miglia nautiche) dalla costa marchigiana di Ancona.





Figura 1-1: inquadramento area di progetto

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 2 di 44</p>
---	----------------------------	---	--------------------------------------

Per il progetto "CLARA NW", nel 2012, eni ha presentato un apposito Studio di Impatto Ambientale (SIA).

Il progetto "CLARA NW" descritto ampiamente al **Cap. 3** dello SIA presentato e al quale si rimanda per approfondimenti, prevede:

- installazione di una nuova piattaforma a 4 gambe (denominata Clara NW);
- perforazione, completamento e messa in produzione di quattro nuovi pozzi direzionati (Clara NW 1 Dir, Clara NW 2 Dir, Clara NW 3 Dir e Clara NW 4 Dir);
- posa e installazione di una condotta sottomarina (del diametro di 12") per il trasporto del gas dalla piattaforma Clara NW all'esistente piattaforma Calipso, distante circa 13 km. La sealine, non verrà interrata, ma solamente poggiata sul fondo marino.

A fine vita produttiva del giacimento, il progetto presentato prevede inoltre la rimozione totale della piattaforma, la bonifica e il rilascio in sito delle sealines, in quanto quest'ultima opzione e' ritenuta la migliore al fine di *minimizzare* gli impatti ambientali.

Il presente documento, fa seguito alla specifica prescrizione del **Decreto di Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto denominato "Clara NW" relativo alla fase di decommissioning descritta nello Studio di Impatto Ambientale per il Progetto suddetto**" (n. di registrazione D.M. 000027 del 17/09/2014) ed in particolare al punto n. **A4**), si richiede:

....omissis...


In particolare, la Prescrizione A4) prevede:

A4). In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere presentato:

- a. Un progetto di dismissione e ripristino dell'ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi. Il ripristino dovrà essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità del progetto;*
- b. Detto progetto dovrà anche contenere le misure per le bonifiche e la rimozione delle condotte e dovrà contenere tutte le misure per minimizzare tutte le possibili ricadute sull'ambiente, con particolare riferimento a risospensione dei sedimenti e aumento della torbidità;...*
- c. detto progetto, concordato con la Regione Marche, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

Al fine di rispondere alla prescrizione del MATTM, eni ha redatto il presente **Studio di fattibilità**, che contiene la descrizione del Progetto di decommissioning delle strutture alla fine della vita produttiva, considerando diverse alternative di rimozione, valutandone, sulla base di criteri oggettivi e di modelli previsionali di simulazione, i potenziali impatti, fino alla individuazione dell'opzione preferibile dal punto di vista ambientale.

Il documento, pertanto, oltre a rispondere alle prescrizioni della Commissione VIA, vuole rappresentare uno strumento di confronto e condivisione delle problematiche ambientali connesse al decommissioning, anche con gli enti eventualmente preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività previste.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 3 di 44</p>
---	----------------------------	---	--------------------------------------

Scopo del presente Studio di fattibilità ambientale, pertanto, è quello di analizzare gli impatti legati alle attività di rimozione della piattaforma Clara NW e di valutare le alternative progettuali previste per la dismissione delle relative sealines, individuando l'opzione preferibile dal punto di vista ambientale, alla fine della vita produttiva.

Nel caso specifico, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, le alternative prese in considerazione nello Studio per la dismissione della Piattaforma Clara NW sono le seguenti:

- **“Alternativa a – Piattaforma”:** **Rimozione del deck, abbandono del jacket (filosofia toppling):** tale alternativa prevede la rimozione ed il conferimento a terra del *deck*, e l'abbandono del *jacket* a fondo mare con filosofia “*toppling*” (taglio, sollevamento e posa a fondo mare di una sezione parziale di *jacket*, in maniera da ottenere un battente di acqua sgombro da strutture).
- **“Alternativa b – Piattaforma”:** **Rimozione totale della piattaforma (deck e jacket):** tale alternativa prevede la rimozione, il trasporto ed il conferimento a terra dell'intera installazione (*deck* e *jacket*).


Sebbene la Alternativa a, filosofia del *toppling*, non si ritiene applicabile anche dal punto di vista normativo, tuttavia, nel presente documento, si è scelto comunque di valutarne gli impatti, al fine di fornire agli Enti di competenza, un quadro completo ed una base di confronto sulle problematiche ambientali connesse al decommissioning. Nel **Capitolo 3 – Descrizione del progetto**, nell'*Approfondimento 3.4*, verranno inoltre riportati alcune casistiche di possibile riutilizzo di piattaforme dismesse, ad esempio a scopi scientifici già applicati in Italia e all'estero.

Le alternative che verranno prese in considerazione nello Studio per la dismissione della condotta sottomarina (*sealine*) di collegamento tra la Piattaforma Clara NW e la Piattaforma Calipso sono le seguenti:

- **“Alternativa a – Sealine”:** **“Abbandono in situ”:** tale alternativa prevede la bonifica e l'abbandono in situ della *sealine*, previa rimozione spools e chiusura/stabilizzazione delle estremità.
- **“Alternativa b – Sealine”:** **Rimozione completa:** tale alternativa prevede pulizia, bonifica, rimozione completa, trasporto e conferimento a terra.

Dalla combinazione delle alternative descritte si delineano i seguenti tre Scenari possibili:

- **Scenario I: Rimozione del deck, abbandono del jacket (filosofia toppling) e “abbandono in situ” della sealine:**
Lo scenario prevede la rimozione e conferimento a terra del *deck*, e l'abbandono del *jacket* a fondo mare con filosofia “*toppling*” (taglio, sollevamento e posa a fondo mare di una sezione parziale di *jacket*, in maniera da ottenere un battente di acqua sgombro da strutture). Le attività comprendono la pulizia e la bonifica delle apparecchiature e del piping installati sul *deck* e il conferimento dei relativi liquidi esausti. Per quanto riguarda la *sealine* lo scenario prevede la bonifica e l'abbandono in situ, previa rimozione spools e chiusura/stabilizzazione delle estremità.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 4 di 44</p>
---	----------------------------	---	--------------------------------------

- **Scenario II: Rimozione totale della piattaforma (deck e jacket) e rimozione completa delle sealine.**

Lo scenario prevede la rimozione, il trasporto ed il conferimento a terra dell'intera installazione (deck e jacket). Le attività comprendono la pulizia e la bonifica delle apparecchiature e del piping installati sul deck e il conferimento dei relativi liquidi esausti.

Per quanto riguarda la sealine lo scenario prevede pulizia, bonifica, rimozione completa, trasporto e conferimento a terra.

- **Scenario III: Rimozione totale della piattaforma (deck e jacket) e "abbandono in situ" della sealine.**


Lo scenario prevede la rimozione, il trasporto ed il conferimento a terra dell'intera installazione (deck e jacket). Le attività comprendono la pulizia e la bonifica delle apparecchiature e del piping installati sul deck e il conferimento dei relativi liquidi esausti. Per quanto riguarda la sealine lo scenario prevede la bonifica e l'abbandono in situ, previa rimozione spools e chiusura/stabilizzazione delle estremità.

Tra i fattori che verranno presi in considerazione per la valutazione dei possibili impatti legati alle due differenti modalità di intervento, saranno individuate le diverse variabili correlate alle caratteristiche marine ed agli impatti prevedibili, quali ad esempio:

- i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti nelle aree marine interessate condotte dalle installazioni, e già note in quanto già trattate nello Studio di Impatto Ambientali redatti dalla scrivente in fase di presentazione dei progetti,
- gli effetti sulla qualità delle acque,
- il rischio di potenziale contaminazione dell'ambiente circostante,
- le caratteristiche geologiche ed idrografiche locali,
- la caratterizzazione di flora e fauna presente, con particolare attenzione alla presenza di habitat e specie protette,
- la presenza di attività ittiche e marittime,
- i possibili impatti connessi con le attività di abbandono o rimozione.


Il documento verrà pertanto strutturato nei seguenti Capitoli, utili alla valutazione finale:

- **Cap. 2** – Breve descrizione *degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e del regime vincolistico*;
- **Cap. 3** – *Descrizione del progetto di decommissioning* delle strutture (Piattaforma e sealine) per entrambe le alternative;
- **Cap. 4** – Breve descrizione delle *caratteristiche ambientali* dell'area di progetto; verranno ulteriormente approfonditi gli aspetti relativi alle *caratteristiche meteo-climatiche, oceanografiche, correntimetriche, batimetriche morfologiche, idrodinamiche* del contesto marino di interesse, che

 eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Data Marzo 2015	Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”	Capitolo 1-2 Pag. 5 di 44
---	--------------------	--	------------------------------

verranno utilizzati per l'implementazione di un modello della dispersione dei sedimenti messi in sospensione durante le fasi di bonifica e rimozione delle strutture, i cui risultati verranno riportati nel capitolo relativo alla Valutazione degli impatti ;

- **Cap. 5** – *Valutazione dei possibili impatti* generati dalle due diverse alternative di progetto, fino alla individuazione di quella che comporta i minori impatti ambientali.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 6 di 44</p>
---	----------------------------	---	--------------------------------------

2 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E REGIME VINCOLISTICO

2.1 PREMESSA

Il presente capitolo costituisce una breve sintesi ed aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriali per l'area in progetto, già ampiamente descritti nel Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale presentato agli Enti di competenza per il progetto "CLARA NW" a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

2.2 NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE

Il presente capitolo contiene una breve disamina delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi al presente progetto.


Dapprima sarà riportata una descrizione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nel rispetto della quale saranno realizzate tutte le attività previste nel presente Studio di Fattibilità.

A seguire si entrerà nello specifico della normativa che disciplina, in ambito Internazionale, le attività di decommissioning.

2.2.1 Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

La Comunità Europea nell'anno 1992 ha introdotto due Direttive volte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'industria estrattiva. Nello specifico le Direttive sono:

- *Direttiva 92/91/CEE* del Consiglio, emanata il 03 Novembre 1992 e recepita in Italia con D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996, è stata modificata dalla Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 20 Giugno 2007. Ai sensi della Direttiva 92/91/CEE si definiscono "*prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione*"; dove per «*industrie estrattive per trivellazione*», all'art. 2, si intendono "*tutte le industrie che svolgono le attività di estrazione propriamente detta di minerali per trivellazione con perforazioni di sondaggio*..";
- *Direttiva 92/104/CEE del Consiglio*, emanata il 3 Dicembre 1992, che definisce "*prescrizioni intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*", dove, per "*industrie estrattive sotterranee*" si intendono "*tutte le industrie che svolgono le attività di estrazione propriamente detta di minerali in sotterraneo*".
- *Direttiva 95/21/CE*, così come modificata dalla Direttiva 98/25/CE, Direttiva 98/42/CE, Direttiva 99/97/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 7 di 44</p>
---	----------------------------	---	--------------------------------------

comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (recepita con D.M. n.432 del 19/04/2000).

In aggiunta si riporta per completezza anche:

- *I D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Testo unico Sicurezza sul lavoro;*
- *Direttiva Offshore 2013/30/UE.*

Tali Direttive definiscono obblighi che il datore di lavoro deve rispettare al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

2.2.2 Convenzioni internazionali

Si fa presente che il quadro giuridico internazionale in materia di decommissioning o di abbandono in mare aperto ha subito uno sviluppo negli ultimi cinquant'anni. Attualmente le attività sono regolamentate da tre convenzioni internazionali e una serie di linee guida, la cui applicabilità dipende dall'ubicazione delle strutture minerarie e dalla possibilità che il Paese direttamente coinvolto abbia o meno ratificato la convenzione in questione.


Di seguito vengono sinteticamente riportate le Convenzioni internazionali di riferimento: in ogni caso, l'obiettivo delle convenzioni è quello di assicurare la **sicurezza della navigazione** e la **protezione dell'ambiente marino e della pesca**.

Le convenzioni internazionali principali appartengono a due grandi gruppi:

- Convenzioni delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare - **UNCLOS** (Unite Nations Convention on the Law of Sea)¹: hanno, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi. Gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le seguenti zone marine:
- Convenzioni IMO (International Maritime Organization)².

¹ L'UNCLOS è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali. E' stato definito durante un lungo processo di negoziazione attraverso una serie di Conferenze delle Nazioni Unite cominciate nel 1973 ed è stata finalmente aperta alla firma a Montego Bay, Giamaica, il 10 dicembre 1982. È entrata in vigore il 16 novembre 1994, un anno dopo la firma della Guyana come sessantesimo Stato contraente. Al momento 164 Stati hanno firmato la Convenzione. La Comunità europea ha firmato e ratificato, gli Stati Uniti hanno firmato ma il Senato americano non l'ha ancora ratificata. L'Italia ha ratificato la convenzione a seguito della legge del 2 dicembre 1994, n. 689

² L'IMO è una delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite il cui principale obiettivo è quello di promuovere la cooperazione tra i Paesi sulle questioni attinenti alla navigazione. L'IMO ha speciali responsabilità in tema di sicurezza in mare e protezione ambientale. I paesi membri dell'IMO sono 166. In collegamento con l'IMO opera International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC Fund) che indennizza le vittime dei danni causati da inquinamento da idrocarburi provocato da incidenti in mare

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 8 di 44</p>
---	----------------------------	---	--------------------------------------

- **Convenzione di Ginevra (1958 – United Nations Geneva Convention on the Continental Shelf)**

È il primo documento relativo alla rimozione di installazioni Offshore. L'Art. 5 di tale convenzione stabilisce che "Tutte le installazioni abbandonate o non utilizzate devono essere rimosse". Tali disposizioni valgono in tutti i 57 paesi firmatari. Tuttavia, la Convenzione non individua le pipelines come parte dell'infrastruttura da rimuovere: ne consegue che, almeno per le condotte, la Convenzione non stabilisca un obbligo rigoroso alla rimozione.

- **Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari a seguito degli scarichi (1972 – Convention on the prevention of marine Pollution of wastes and Other Matter)**

La Convenzione definisce scarico:

- Ogni rilascio intenzionale in mare di rifiuti o altre materie provenienti da navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali marine;
- L'abbandono in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture antropiche.


Essa è applicabile a tutte le aree marine tranne le acque interne di uno Stato costiero. E 'ormai generalmente accettato che l'abbandono di una struttura (ad esempio una piattaforma off-shore) in mare, totalmente o in parte, è considerato scarico ai sensi della Convenzione di Londra. Quanto detto è stato confermato anche da un nuovo protocollo adottato a seguito di una riunione straordinaria delle parti firmatarie durante la Convenzione di Londra del 7 novembre 1996. In base a tale protocollo, la definizione di 'scarico' è stata aggiornata e ampliata per includere esplicitamente: "Ogni abbandono intenzionale o il rovesciamento di piattaforme e altre strutture antropiche in mare": la convenzione riguarda, pertanto, esplicitamente la cessione di piattaforme offshore in mare, anche solo parziale. Nulla viene detto per l'abbandono di condotte.

È in ogni caso lo Stato costiero a stabilire se un'attività è in contrasto con la Convenzione di Londra o meno.

L'articolo IV, che contempla un generale divieto di scarico di eventuali "rifiuti o altre materie in qualsiasi forma o condizione ad eccezione di quanto altrimenti specificato", elenca le sostanze specifiche e tipi di rifiuti e le modalità di gestione. Ai sensi dell'articolo VI, ciascuna parte contraente deve designare un'autorità competente per il controllo ed il rilascio di permessi speciali (in base a criteri dettagliati elencati nell'allegato III della Convenzione). La Convenzione di dumping di Londra afferma molto chiaramente che le Parti contraenti della Convenzione con le loro leggi nazionali possono adottare misure più rigorose di quelle previste dalla Convenzione stessa, in particolare per quanto riguarda il divieto totale di scarico di determinate sostanze.

- **Convenzione LOS (1982 - UN Law of the Sea Convention)**

L'articolo 60 Punto 3 della Convenzione LOS del 1982 delle Nazioni Unite è specificatamente relativo allo smantellamento ed, in particolare, alla rimozione delle installazioni offshore. L'articolo specifica che: "Ogni installazione o struttura [nella zona economica esclusiva] che sia stata abbandonata o in disuso deve essere rimossa per garantire la sicurezza della navigazione, tenendo conto di tutte le eventuali norme

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 9 di 44</p>
---	----------------------------	---	--------------------------------------

internazionali generalmente accettate, emanate a tal proposito dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione viene effettuata tenendo in debito conto la pesca, la protezione dell'ambiente marino, i diritti e i doveri degli altri Stati. Adeguate informazioni devono essere fornite in relazione alla profondità, posizionamento e dimensione di installazioni o strutture non del tutto rimosse".


Sebbene l'articolo 5(5) della Convenzione di Ginevra preveda che le installazioni presenti sulla piattaforma continentale³ debbano essere "rimosse integralmente", l'articolo 60(3) della Convenzione LOS (che rappresenta una rivisitazione dell'articolo 60(3) della Convenzione di Ginevra) individua una semplice "rimozione" ed il termine "interamente" è stato omissso.

L'articolo 80 della Convenzione LOS afferma che l'articolo 60 si applica alle isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale.

Analogamente alla Convenzione di Ginevra, la Convenzione LOS non richiede esplicitamente la rimozione delle sealines; tuttavia, fornisce alcuni principi generali in materia di inquinamento marino. L'articolo 194 della Convenzione richiede agli oltre cinquanta paesi firmatari di condurre le attività di decommissioning in maniera da non arrecare danni all'ambiente marino o ad altri stati. Come indicato in precedenza, la Convenzione LOS ammette la rimozione parziale, mentre, la Convenzione di Ginevra richiede la rimozione completa delle installazioni.

³ La Piattaforma Continentale (UNCLOS, art. 76), di uno Stato costiero comprende il fondo ed il sottosuolo marini che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino alle 200 miglia nautiche dalle linee di base (dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale), nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore.

- Alto Mare (Parte VII): comprende tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago (art. 86).
- Area Internazionale dei Fondi Marini (Parte I – Introduzione e Parte XI): è rappresentata dal fondo del mare, degli oceani e relativo sottosuolo, all'esterno dei limiti della giurisdizione nazionale (art. 1) ed è insieme alle sue risorse patrimonio comune dell'Umanità (art. 136).

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 10 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Approfondimento 1 – La Convenzione UNCLOS e la situazione Italiana

La Convenzione UNCLOS ha, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi. In particolare, all'art. 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o delicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

Gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le seguenti zone marine:

- Mare Territoriale e Zona Contigua (Parte II):

Mare Territoriale: i cui limiti (art. 4) sono misurati a partire dalle linee di Base (determinate in conformità con gli Articoli 5 e 7) e si estendono in larghezza (art. 3) fino ad un limite non superiore alle 12 miglia nautiche. Lo stato costiero ha diritti sovrani nel mare territoriale, nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo (Art. 2);

Zona Contigua (Art. 33), definita come la zona fino a 24 miglia nautiche dalla linea di Base (12 miglia nautiche dal limite esterno delle acque territoriali). In tale zona lo stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire e punire violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione.

- Zona Economica Esclusiva - ZEE (Parte V):

La ZEE è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente (art. 55) e si estende fino a 200 miglia marine dalle linee di base (art. 57). All'interno della ZEE lo Stato costiero gode (art. 56) di:


- diritti sovrani nelle masse d'acqua sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino e nel relativo sottosuolo ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, la ricerca scientifica in mare e la protezione e conservazione dell'ambiente marino.

- Piattaforma Continentale (Parte VI):

La Piattaforma Continentale (art. 76), di uno Stato costiero comprende il fondo ed il sottosuolo marini che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino alle 200 miglia nautiche dalle linee di base (dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale), nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore.

- Alto Mare (Parte VII): comprende tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago (art. 86).
- Area Internazionale dei Fondi Marini (Parte I – Introduzione e Parte XI): è rappresentata dal fondo del mare, degli oceani e relativo sottosuolo, all'esterno dei limiti della giurisdizione nazionale (art. 1) ed è insieme alle sue risorse patrimonio comune dell'Umanità (art. 136).

Non avendo l'Italia istituito alcuna zona economica esclusiva, l'area interessata dal progetto di decommissioning ricade all'interno della piattaforma continentale che, a differenza di quanto previsto per la zona contigua e per la ZEE, appartiene allo Stato costiero essendo considerata come il naturale prolungamento sommerso della

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 11 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

terraferma e sulla quale detto Stato esercita diritti sovrani, allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali (art. 77, comma 1), senza pregiudicare il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastante (art. 78).

Relativamente alle condotte sottomarine, nel tratto della piattaforma continentale, l'art. 79 stabilisce quanto segue:

- ogni Stato ha il diritto di posare cavi e condotte sottomarine, subordinatamente al diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e al dovere di adottare misure preventive per ridurre e controllare l'inquinamento causato dalle condotte stesse;
- il percorso delle condotte posate è subordinato al consenso dello Stato costiero;
- nessuna norma specifica di questa parte della convenzione pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire specifiche condizioni per le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su installazioni utilizzate per l'esplorazione della sua piattaforma continentale già sotto la sua giurisdizione;
- l'installazione di nuove condotte dovrà tener conto delle reti esistenti senza pregiudicare le operazioni di riparazione/manutenzione.

Infine, sulla piattaforma continentale lo Stato costiero:

- esercita il diritto esclusivo di costruire, autorizzare e disciplinare la costruzione di isole artificiali, installazioni e strutture nonché delle relative zone di sicurezza (art. 80);
- ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare l'attività di perforazione (art. 81).

• ***Linee Guida IMO (1989 – Linee Guida per la rimozione di installazioni offshore e delle strutture sulla Piattaforma continentale e nella Zona Economica Esclusiva)***

Gli "standard internazionali generalmente accettati" previste nella Convenzione LOS sono stati emanati nel 1989 dall'IMO (International Maritime Organization) sotto forma di Linee Guida e Standard IMO e Norme per la rimozione delle installazioni off-shore e delle Strutture sulla piattaforma continentale e nella Zona Economica Esclusiva⁴ ("Linee Guida IMO", 1989). Queste ultime hanno fissato gli standard minimi globali da applicare durante la rimozione delle installazioni e delle strutture offshore. A partire dal 1° gennaio 1998 nessun impianto o struttura può essere realizzato sulla piattaforma continentale o in qualsiasi Zona Economica Esclusiva a meno che in fase di progettazione e di costruzione non sia stata già contemplata la fase di rimozione a seguito dell'abbandono o del disuso permanente.

⁴La Zona economica esclusiva (ZEE) è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente (art. 55) e si estende fino a 200 miglia marine dalle linee di base (art. 57). All'interno della ZEE lo Stato costiero gode (art. 56) di diritti sovrani nelle masse d'acqua sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino e nel relativo sottosuolo ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, la ricerca scientifica in mare e la protezione e conservazione dell'ambiente marino.



 eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Data Marzo 2015	Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”	Capitolo 1-2 Pag. 12 di 44
---	--------------------	--	-------------------------------

Tabella 2-1: Criteri per il decommissioning contenuti nelle Linee Guida IMO				
Data	Profondità dell'Acqua		Peso della sottostruttura (t)	Prescrizioni
Installate prima del 1° Gennaio 1998	< 75 m	e	< 4000 t	Rimozione completa
	> 75 m	o	> 4000 t	Rimozione Parziale fino a 55 m di profondità dal livello del mare
Installate dopo il 1° Gennaio 1998	< 100 m	e	< 4000 t	Rimozione completa
	> 100 m	o	> 4000 t	Rimozione Parziale fino a 55 m di profondità dal livello del mare
Progettate dopo il 1° Gennaio 1998	Le nuove piattaforme devono essere progettate per la rimozione completa della struttura			

Quanto riportato dalle Linee guida IMO risulta in accordo con quanto previsto dal D.P.R. 886/79 in merito alla rimozione completa delle strutture progettate dopo il 01/01/1998.


Si ribadisce che non esistono linee guida internazionali per la dismissione delle sealines in disuso.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 13 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Approfondimento 2 – Altre Convenzioni con valenza locale (regionale)

Altre convenzioni relative a specifiche aree geografiche si aggiungono alle Convenzioni Internazionali riportate nel presente studio. Ad esempio, in relazione alle attività svolte nel contesto marino del Mare del Nord si segnalano le seguenti Convenzioni:

- **Convenzione di Oslo (1972)** sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico dalle navi e degli aerei: a livello territoriale si riferisce all'Atlantico nord-orientale, al Mare del Nord ed alle regioni del Mar Glaciale Artico. Vieta lo scarico di alcune sostanze da navi e aeromobili, oltre che da piattaforme fisse o galleggianti. La convenzione di Oslo è stata sostituita dalla Convenzione OSPAR (1992).
- **1991 Linee guida OSCOM (1991):** la Commissione di Oslo ha adottato le linee guida OSCOM per lo smaltimento delle installazioni Offshore in via sperimentale dal 1991. Al fine di integrare le Linee Guida IMO del 1989, le linee guida OSCOM stabiliscono per i paesi contraenti la possibilità di valutare le modalità di smaltimento di un impianto off-shore caso per caso, da sottoporre alle restanti parti contraenti per informazioni e commenti. Inoltre, le Linee Guida OSCOM prevedono anche la possibilità di realizzare una rimozione parziale.
- **Convenzione OSPAR (Convenzione per la protezione dell'ambiente marino del nord-Orientale, 1992):** è l'attuale strumento giuridico di riferimento per la cooperazione internazionale sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale. La convenzione è entrata in vigore il 25 Marzo 1998 in sostituzione della Convenzione di Oslo (1972) e di quella di Parigi (1974) con la decisione OSPAR 98/3, adottata dalla Commissione europea ("Sintra Statement"). La decisione OSPAR 98/3 vieta l'abbandono degli impianti in mare, ma prevede deroghe potenziali a questo divieto per un numero limitato di casi particolarmente complicati. Più in particolare, vengono riconosciute le difficoltà della rimozione integrale dei pilastri di ancoraggio di sottostrutture di grandi dimensioni (peso superiore a 10.000 tonnellate) e nella rimozione delle fondazioni di calcestruzzo. Nello specifico:
 - Le installazioni superficiali devono essere smaltite sulla terraferma; tutte le strutture in acciaio con peso inferiore a 10.000 tonnellate devono essere completamente rimosse per il riutilizzo, il riciclaggio o lo smaltimento finale a terra;
 - Per sottostrutture in acciaio con peso superiore a 10.000 tonnellate è verosimile valutare la possibilità di lasciare in posto le fondamenta dell'impianto;
 - E' possibile valutare la necessità di lasciare totalmente o parzialmente in posto le strutture in calcestruzzo;
 - Tutte le installazioni successive alla data del 9 febbraio 1999 (data di entrata in vigore di OSPAR 98/3) devono essere completamente rimosse;
 - Possono essere valutate eventuali eccezioni in caso di danni strutturali o

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 14 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Approfondimento 2 – Altre Convenzioni con valenza locale (regionale)

deterioramento che potrebbero impedire o rendere pericolosa la rimozione della struttura.

La Commissione OSPAR ha vietato l'abbandono delle installazioni off-shore in mare, con effetto dal febbraio 1999 (anche se con alcune eccezioni molto specifiche). L'OSPAR adotta una serie di principi, fra i quali:

- (1) Il principio di precauzione
- (2) il principio per cui "chi inquina paga"
- (3) Adozione delle Miglior tecniche disponibili (BAT) e delle migliori pratiche ambientali (BEP), comprese le tecnologie pulite.

Esistono, inoltre, convenzioni specifiche per l'Europa (European Maritime Policy), il Mediterraneo (Convenzione di Barcellona), il Golfo Persico (Convenzione Kuwait), il Mar Rosso e il Golfo di Aden (Convenzione di Jeddah), il Mar Nero (Convenzione del Mar Nero) e nel West Africa (Convenzione di Abidjan).


In ogni caso, la dismissione delle sealines non è contemplata né nella Convenzione OSPAR 98/3 né nelle altre Convenzioni con valenza locale (regionale).

2.3 NORMATIVA EUROPEA DI SETTORE

2.3.1 Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

La Comunità Europea nell'anno 1992 ha introdotto due Direttive volte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'industria estrattiva. Nello specifico le Direttive sono:

- *Direttiva 92/91/CEE* del Consiglio, emanata il 03 Novembre 1992 e recepita in Italia con D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996, è stata modificata dalla Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 20 Giugno 2007. Ai sensi della Direttiva 92/91/CEE si definiscono "prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione"; dove per «industrie estrattive per trivellazione», all'art. 2, si intendono "tutte le industrie che svolgono le attività di estrazione propriamente detta di minerali per trivellazione con perforazioni di sondaggio..".
- *Direttiva 92/104/CEE del Consiglio*, emanata il 3 Dicembre 1992, che definisce "prescrizioni intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee", dove, per "industrie estrattive sotterranee" si intendono "tutte le industrie che svolgono le attività di estrazione propriamente detta di minerali in sotterraneo".

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 15 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

- *Direttiva 95/21/CE, così come modificata dalla Direttiva 98/25/CE, Direttiva 98/42/CE, Direttiva 99/97/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (recepita con D.M. n.432 del 19/04/2000).*

Tali Direttive definiscono obblighi che il datore di lavoro deve rispettare al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

2.4 NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE

Il presente capitolo contiene una breve disamina delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali vigenti che disciplinano le attività in progetto.

2.4.1 Normativa di settore per le attività in progetto


- D.M. del 24 Gennaio 1996 "Scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo e altre movimentazioni - Rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319".

L'ambito di applicazione di tale Decreto è definito all'Allegato A, Punto 1, e si riferisce agli scarichi di sedimenti provenienti da dragaggi di fondali o di terreni litoranei, nonché tutte le movimentazioni di sedimenti in ambiente marino, quali ad esempio quelle connesse alla posa di cavi e condotte sottomarine, per le quali è richiesta un'attività istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico (cfr. Punto 4 della Direttiva).

In tali circostanze la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell'intervento per il quale si rende necessaria la posa medesima al Ministero per l'Ambiente – Servizio A.R.S. per il tramite del Capo del Compartimento Marittimo nel cui ambito avvengono le operazioni. Per gli interventi comportanti movimentazione di materiali in ambito marino (posa di cavi e condotte, costruzione di moli, ecc.) è prevista una descrizione tecnica dell'opera con i contenuti riportati all'Allegato B/2.

Secondo il Decreto l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente su proposta del Capo del Compartimento marittimo competente, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

- Avviso Annuale ai Naviganti A.N. n. 8 del supplemento al Fascicolo Quindicinale N. 1/11 del 12/01/2011, redatto dall'Istituto Geografico della Marina, inerente la tutela di "Cavi e Condotte sottomarine", ai sensi del quale, in applicazione della Convenzione Internazionale del 14 Marzo 1884, il D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i., vieta di gettare l'ancora o di calare sul fondo attrezzi da pesca a distanza minore di 250 m circa su ambo i lati di un cavo sottomarino. La Convenzione Internazionale del 1958, detta "d'Alto mare", ratificata con Legge n. 1658 del 08/12/1961, estende ai cavi elettrici ed alle condotte sottomarine le prescrizioni relative alla protezione dei cavi telegrafici e telefonici sottomarini di cui alla convenzione citata.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 16 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Altri riferimenti normativi applicabili per la realizzazione delle attività in esame sono riportati nella tabella a seguire ([Tabella 2-2](#)).

Tabella 2-2: Altri riferimenti normativi nazionali di settore	
R.D. 327/42 e successive modifiche ed integrazioni	"Codice della Navigazione"
D.P.R. 328/52 e successive modifiche ed integrazioni	"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)"
D.P.R. 128/59 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. 886 del 24/05/1979	"Norme di polizia delle miniere e cave" Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
D.M. 16 Febbraio 1982 e successive modifiche	"Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 Settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"
Legge 791/77 e successive modifiche	Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (No. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (Direttiva Bassa Tensione)
D. Lgs. 626/96 e successive modifiche	Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (Direttiva Bassa Tensione)
D.M. 30/05/1997	"Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: "Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle medesime".
D.M. 12/03/1998	"Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'ex D.P.R. 459/96 (abrogato dal D. Lgs. n 17 del 27/01/2010) concernente: "Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (che ha abrogato il D. Lgs. 626/94)	" Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (così come modificato dal D. Lgs. N. 106 del 03/08/2009)
D. Lgs. n 106 del 03/08/2009	"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.P.R. 126/98 e s.m.i.	"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione


 eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Data Marzo 2015	Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"	Capitolo 1-2 Pag. 17 di 44
---	--------------------	--	-------------------------------

Tabella 2-2: Altri riferimenti normativi nazionali di settore	
	destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva" (ATEX 95)
D. Lgs. 93/2000 e successive modifiche	"Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" (PED)
D.M. 329/2004 (MAP, attuale Ministero dello Sviluppo Economico)	"Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 25 Febbraio 2000, No. 93"
D.P.R. 447/91 e s.m.i.	"Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990, No. 46 in materia di sicurezza degli impianti"
D.P.R. 886 del 1979	Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale


2.5 **NORMATIVA INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO**

2.5.1 **Convenzione di Barcellona**

La protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento è sancita dalla Convenzione di Barcellona, adottata il 16 Febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 Febbraio del 1978, il cui scopo è stato quello di formalizzare il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP - Fase I) stipulato a Barcellona nel 1975 e che divenne il primo piano riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto l'egida dell'UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite). Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi principali l'assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attività di controllo dell'inquinamento marino, all'attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacità dei governi, nell'identificazione di modelli di sviluppo alternativi ed ottimizzazione di scelte per lo stanziamento di risorse.

Successivamente, la Convenzione, a cui attualmente hanno aderito tutti gli Stati del Mediterraneo e l'Unione Europea, è stata modificata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 Giugno 1995 e resa pubblica come "*Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo*", MAP - Fase II (entrata in vigore il 9 Luglio 2004). L'obiettivo di tale ratifica è stato quello di adeguare la Convenzione all'evoluzione della disciplina internazionale in materia di protezione ambientale, impegnando le parti contraenti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 11 Gennaio 1979, No. 30 e, successivamente, con la Legge 27 Maggio 1999, No.175 "*Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995*".

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 18 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

La Convenzione ed i protocolli che ha originato costituiscono il quadro giuridico del MAP, ancora in fase di ratifica, noto come Sistema di Barcellona. Difatti, solo due protocolli sono attualmente in vigore:

- Protocollo SPA (*Specially Protected Areas*) e Biodiversità (dal 12 Dicembre 1999) - relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo;
- Protocollo Emergenze (*Prevention and Emergency*) (dal 17 Marzo 2004) - riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotto da navi, in casi d'emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mar Mediterraneo.

Le leggi nazionali precedenti in applicazione dei due protocolli di cui sopra, sono rispettivamente la Legge 979/82 e s.m.i (Disposizioni per la difesa del mare), la Legge 394/91 e s.m.i. (Legge quadro aree protette) e la Legge 349/86 e s.m.i. (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Altri due protocolli, di particolare interesse in relazione al progetto proposto, non sono in vigore per il mancato raggiungimento del numero necessario di ratifiche:

- Protocollo Immersione (*Dumping*) - per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo derivante da scarichi di imbarcazioni ed aerei o per incenerimento in mare;
- Protocollo Offshore - per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo: regola le attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo stabilendo le norme a cui fare riferimento per il rilascio di permessi per questo genere di attività.


2.5.2 Convenzione di Londra (MARPOL)

La convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

La convenzione definisce norme per la progettazione delle navi e delle loro apparecchiature, stabilisce il sistema dei certificati e dei controlli e richiede agli stati di provvedere per le aree di raccolta e per l'eliminazione dei rifiuti oleosi e dei prodotti chimici. Il trattato riguarda tutti gli aspetti tecnici dell'inquinamento ad eccezione dello scarico dei rifiuti in mare. Si applica a tutte le categorie di navi, ma non all'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse minerarie del fondo marino.

Questa convenzione è corredata da sei allegati:

- prevenzione dall'inquinamento da sostanze oleose (Allegato I), entrato in vigore il 2 Ottobre 1983 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1 Gennaio 2007);
- controllo dell'inquinamento da sostanze liquide dannose trasportate alla rinfusa (Allegato II), in vigore dal 6 Aprile 1987 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1° Gennaio 2007);

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 19 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

- prevenzione dell'inquinamento da sostanze dannose trasportate in mare in colli o in contenitori, cisterne mobili, camion-cisterna, vagoni-cisterna (Allegato III), in vigore dal 1 Luglio 1992;
- prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico provenienti da navi (Allegato IV), in vigore dal 27 Settembre 2003 (l'emendamento del 2004 è in vigore dal 1 Agosto 2005);
- prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi (Allegato V), in vigore dal 31 Dicembre 1988;
- prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto da navi (Allegato VI), in vigore dal 19 Maggio 2005 (ratificato dall'Italia con Legge 6 Febbraio 2006 No. 57: "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997").

La convenzione individua anche una serie di aree speciali⁵, incluso il Mar Mediterraneo, soggette a particolari prescrizioni e limitazioni degli scarichi.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi con la Legge 29 Settembre 1980, No. 662 (MARPOL 73). Successivamente, con Legge 4 Giugno 1982, No. 438 ha aderito e dato esecuzione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali, e ai rispettivi allegati (MARPOL 78).


L'attuazione del regime di prevenzione stabilito dalla convenzione di MARPOL è avvenuto con la Legge 31 Dicembre 1982, No. 979 e s.m.i. sulla Difesa del Mare che vieta lo sversamento di idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne. La stessa legge impone il divieto di scarico in mare di tali sostanze, anche al di fuori delle acque territoriali italiane.

L'Annex V della Convenzione MARPOL individua alcune aree, note come "Aree speciali", caratterizzate da particolari condizioni oceanografiche, ecologiche e dal particolare traffico marittimo che vi si svolge. Tali aree sono: Mar Baltico, Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso, Zona dei Golfi, Antartide, Mare del Nord, Mar dei Caraibi.

All'interno delle "Aree speciali", come riportato nell'Annex V, Allegato I, Norma 21 della Legge 662/80 (requisiti speciali per piattaforme di perforazione ed altre piattaforme), le piattaforme (fisse e galleggianti) impegnate nella perforazione e coltivazione delle risorse minerarie presenti al di sotto dei fondali marini devono rispettare "le prescrizioni previste per navi non petroliere con tonnellaggio maggiore o uguale a 400 tonnellate"; quindi, è ammesso lo scarico a mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi a condizione che la loro concentrazione, senza diluizioni, non superi le 15 ppm.

Nell'Annex AF, l'Allegato IV (Norme 2 e 8) regola il trattamento delle acque usate e consente lo scarico diretto a mare previo trattamento (triturazione e disinfezione) mediante un dispositivo approvato e certificato.

⁵ Il mar Mediterraneo, il mar Baltico, il mar Rosso ed il mar Nero sono classificati come zone speciali in quanto particolarmente vulnerabili dal punto di vista del potenziale inquinamento da scarico di sostanze oleose secondo la convenzione di Marpol.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 20 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Nell'Annex AH, l'Allegato V regola lo scarico dei rifiuti solidi, in particolare vieta lo scarico dei materiali plastici e disciplina lo smaltimento di tali rifiuti sulla base delle caratteristiche e della zona interessata (fuori/dentro zona speciale).


2.5.3 Convenzioni internazionali sugli sversamenti di idrocarburi (OPPRC, CLC e IOPC)

La Convenzione OPRC (Oil Pollution Preparedness and Response Convention) sulla prevenzione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, stipulata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1995, costituisce un altro pilastro internazionale per la lotta all'inquinamento da idrocarburi. Tale Convenzione approfondisce le tecniche di risposta a situazioni di emergenza causate da incidenti con inquinamento da idrocarburi da navi, da piattaforme off-shore, da porti e da altre strutture, mediante la predisposizione di piani di emergenza, procedure di informazione e cooperazione internazionale e lo stimolo alla ricerca ed allo sviluppo di nuove tecnologie.

Le Convenzioni Internazionali CLC (Civil Liability Convention) e IOPCF (International Oil Pollution Compensation Fund) regolamentano invece il risarcimento del danno in caso di sversamento. La prima riguarda la responsabilità civile per l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi (Bruxelles 1969 e successivi protocolli Londra 1976 e 1992); la seconda regola l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da idrocarburi (Bruxelles 1971 e successivi protocolli Londra 1976 e 1992).

2.6 NORMATIVA NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO

- Legge n. 979 del 31/12/1982 “*Disposizioni sulla difesa del Mare*” e s.m.i., che prevede una serie di obblighi per le autorità marittime, gli armatori e i comandanti delle navi in caso di incidente in mare. In particolare, l'Art.16 vieta a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, nell'ambito delle acque territoriali e nelle acque marittime interne, compresi i porti, di versare in mare o causare lo sversamento di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché di altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate all'Allegato A della legge. Tale divieto è esteso, per le navi battenti bandiera italiana, anche al di fuori delle acque territoriali italiane;
- Legge n. 349 del 08/07/1986 “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e s.m.i.. Ai sensi di tale Legge, la tutela dell'ambiente è intesa come tutela di un interesse pubblico, per il quale lo Stato è quindi legittimato a chiedere un risarcimento non riconducibile solamente alla disciplina privatistica di responsabilità civile;
- Legge n. 220 del 28/02/1992 e s.m.i. che pianifica interventi per la difesa del mare.
- Decreto Correttivo n. 128 del 29 Giugno 2010 “*Modifiche ed integrazioni al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152*” (e successive modifiche apportate dalla L.164/2014 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 21 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

attività produttive”), con il quale sono state apportate ulteriori modifiche agli articoli legati alle attività di ricerca e prospezione di idrocarburi liquidi a mare, al fine di tutelare al meglio l’ambiente e l’ecosistema naturale. Nello specifico, l’art. 17 del Decreto vieta le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre, che per i soli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale.

2.7 IL REGIME VINCOLISTICO SOVRAORDINATO


Di seguito si propone una lettura sintetica del regime vincolistico sovraordinato, incidente nelle aree marine d’interesse per le attività in progetto. Le informazioni di seguito riportate sono state, inoltre, oggetto di verifica di eventuali aggiornamenti rispetto all’epoca di redazione dello SIA. Dall’analisi effettuata, non risultano variazioni rispetto a quanto riportato nello SIA. Per un approfondimento del regime vincolistico si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale presentato agli enti preposti.

L’analisi ha riguardato le acque territoriali italiane nel tratto di mare prospiciente le attività in progetto e il relativo tratto costiero limitrofo ed ha permesso l’individuazione dei seguenti tematismi:

- **Aree Naturali Protette marine e terrestri** (Legge 394/1991);
- **Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea** (ASPIM, 1995);
- **Zone marine di ripopolamento** (ex L. 41/82) e **Zone marine di tutela biologica** (Legge 963/1965 e s.m.i.);
- **Zone marine e costiere interessate da Siti della Rete “Natura 2000”** (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale);
- **Zone marine e costiere interessate da “Important Bird Area”** (IBA);
- **Zone costiere interessate da Zone Umide di importanza internazionale** (Convenzione di Ramsar, 1971);
- **Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004**, comprendenti anche **Zone archeologiche marine** (ex Legge 1089/39);
- Eventuali aree vincolate in base a specifiche *Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti*.

La presenza delle suddette aree è stata verificata mediante la consultazione dei seguenti siti web ufficiali:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – SITAP;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sovrintendenza dei Beni Archeologici della regione Marche;

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 22 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

- Portale cartografico nazionale (PCN) – Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Regione Marche.

Sebbene le attività in progetto si svolgeranno unicamente in mare aperto ad una distanza di circa 45 km (24,3 miglia nautiche) dalla costa marchigiana di Ancona (AN), per completezza di trattazione, e per considerare gli effetti dovuti al transito delle navi adibite alle attività previste, è stata verificata anche l’eventuale presenza delle suddette aree tutelate, nel tratto costiero prospiciente.

2.7.1 Aree Naturali Protette

La Legge Quadro del 6 dicembre 1991, n. 394 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.


L’elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri che rispondono ai criteri stabiliti con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 01/12/1993. L’aggiornamento è a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 (DM 27/04/2010).

Di seguito si riporta la verifica della eventuale interferenza delle attività in progetto con la presenza di Aree naturali protette come classificate sul Portale del Ministero dell’Ambiente <http://www.minambiente.it/pagina/classificazione-delle-aree-naturali-protette>.

2.7.1.1 Aree marine e terrestri istituite a Parco Nazionale (L. 394/91)

L’elenco ufficiale dei Parchi Nazionali istituiti ai sensi della L. 349/91, è stato reperito dal portale del Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare.

Sia la zona del Mar Adriatico in cui saranno realizzate le attività oggetto del presente Studio di Fattibilità, che il tratto di costa prospiciente l’area di progetto, non comprendono aree marine e aree terrestri istituite a Parco Nazionale (cfr. **Figura 2-1**).

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 23 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------




Figura 2-1: carta delle aree marine e terrestri istituite a Parco Nazionale (Fonte: Portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – consultazione Settembre 2014)

2.7.1.2 Aree marine e costiere protette

Le **aree marine protette** sono istituite ai sensi delle Leggi 979/1982 e 394/1991 con un Decreto del Ministro dell’Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell’area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione. Al fine dell’istituzione di un’area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "area marina di riferimento".

Le Aree Marine Protette presenti sul territorio nazionale sono rappresentate in **Figura 2-2** da cui si evince che nel tratto di mare prossimo alle aree in cui saranno realizzate le attività di decommissioning della piattaforma Clara NW e relative service lines e nei tratti costieri prospiciente le aree marine interessate dalle operazioni di decommissioning non è presente alcuna Area Marina Protetta.


 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 24 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------




Figura 2-2: ubicazione delle aree marine protette sul territorio italiano (Fonte: Portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – consultazione Settembre 2014)

La presenza di **Aree Naturali Protette costiere** è stata verificata mediante la consultazione del VI Elenco Ufficiale delle Aree Protette (approvato con D.M. 27/04/2010) e del Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>).

Come risulta dalla **Figura 2-3** lungo il tratto di costa di interesse (da Nord a Sud) sono presenti le seguenti **Aree Naturali Protette (EUAP)**:

Nel tratto costiero di interesse, prospiciente le attività in progetto, è presente solo la seguente Area Naturale Protetta:

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 25 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

- **Parco Naturale Regionale del Conero** (EUAP0203 - Istituito con L.R. 21 del 23 Aprile 1987 - L.R. 11 del 2 Agosto 2006): un'area protetta di circa 5.994,61 ha che interessa i Comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo e comprende il monte omonimo, un tratto di costa alta e un'ampia fascia collinare interna.


Una descrizione di dettaglio della suddetta Area Naturale Protetta è riportata nel **paragrafo 4.4.1** del **Capitolo 4** del presente Studio.



Figura 2-3: individuazione dell'area costiera protetta “Parco Naturale Regionale del Conero” (Fonte: Geoportale Nazionale - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

2.7.1.3 Aree marine protette di prossima istituzione

Al fine dell'istituzione di un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "Area marina di riferimento". Una volta avviato l'iter istruttorio dell'area marina di riferimento, questa viene considerata come “Area marina protetta di prossima istituzione”.


 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 26 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Le "Aree marine protette di prossima istituzione" sono, pertanto, le aree marine di reperimento per le quali è stato avviato l'iter istruttorio. Tale iter è previsto per le aree comprese nell'elenco delle 48 Aree di reperimento indicate dalle leggi 979/82 art.31 e 394/91 art.36.

Dalla consultazione del portale del Ministero dell'Ambiente, come rappresentato nella successiva **Figura 2-4**, risulta che nella Regione Marche sono due le Aree marine protette di prossima istituzione per le quali è già in corso da anni l'iter istruttorio:

- **"Costa del Monte Conero"**;
- **"Costa del Piceno"**.

Tra queste, l'Area marina protetta di prossima istituzione **"Costa del Monte Conero"**, risulta essere la più prossima all'area di progetto (comunque ad oltre 40 km da essa) in quanto interesserà il tratto di mare antistante i Comuni di Sirolo e Numana, in Provincia di Ancona. Il tratto di costa che la riguarda fa parte del Parco Naturale Regionale del Monte Conero.





 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 27 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Figura 2-4: individuazione delle aree marine di prossima istituzione (Fonte: Portale del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - consultazione Settembre 2014)

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 28 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------


2.7.1.4 Aree marine di reperimento

In **Figura 2-5** sono rappresentate le cinque aree indicate dalla legge (leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36, 344/97 art.4 e 93/01 art.8.) come meritevoli di tutela e definite genericamente "aree marine di reperimento" (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Come si evince dalla **Figura 2-5** nel tratto di mare oggetto del presente studio non sono presenti Aree Marine di Reperimento.



Figura 2-5: individuazione delle aree marine di reperimento (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – consultazione Settembre 2014)

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 29 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

2.7.1.5 Zone costiere interessate da Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971)

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

Come definito dalla Convenzione di Ramsar, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, le zone umide sono "le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri".

Dalla consultazione del portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <http://www.minambiente.it/pagina/zone-umide-di-importanza-internazionale>), risulta che lungo tutta la costa marchigiana non sono presenti Zone Umide di Importanza Internazionale (cfr. [Figura 2-6](#)).





Figura 2-6: individuazione delle zone umide di importanza internazionale (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Settembre 2014)

Dalla consultazione del portale ambientale della Regione Marche risulta, invece, che, nell'ambito dell'inventario delle *Zone Umide del Mediterraneo (Pan Mediterranean Wetland Inventory - PMWI)*

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 30 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

realizzato a seguito degli impegni assunti con la Convenzione di Ramsar, nel territorio marchigiano sono state censite 41 Zone Umide.

In particolare, nel tratto di costa prospiciente le attività in progetto sono presenti le seguenti Zone Umide aventi sbocco sul mare e classificate come "Marine/Coastal"

- *Foce Fiume Esino (40);*
- *Portonovo e falesia calcarea a mare (2);*
- *Foce Fiume Musonen (34);*
- *Foce Fiume Potenza (33);*
- *l'Oasi di Porto Potenza Picena (Ex- Cave Maceratesi) (23)*
- *Foce fiume Chienti (31).*





Figura 2-7: individuazione delle Zone Umide del Mediterraneo presenti nelle Marche (Fonte: Portale ambientale della Regione Marche - Pan Mediterranean Wetland Inventory)

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 31 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------


Il sito più prossimo, **Portonovo e falesia calcarea a mare**, è comunque ubicato ad oltre 40 km dall'area di progetto.


2.7.1.6 Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)

La Convenzione di Barcellona del 1978, ratificata con legge 21 Gennaio 1979 n. 30, relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, nel 1995 amplia il suo ambito di applicazione geografica diventando "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo", il cui bacino, per la ricchezza di specie, popolazioni e paesaggi, rappresenta uno dei siti più ricchi di biodiversità al Mondo.

Con il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP) le Parti contraenti hanno previsto, al fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) o SPAMI (dall'acronimo inglese Specially Protected Areas of Mediterranean Importance).

La Lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) comprende 32 aree marine, inclusa l'area marina protetta internazionale del Santuario per i mammiferi marini (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ultimo aggiornamento: 29 maggio 2012). In particolare, le aree italiane sono 10 ma nessuna di queste è ubicata nel tratto di mare interessato dalle attività in progetto, come si evince anche dalla seguente **Figura 2-8**.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 32 di 44</p>
--	-----------------------------	---	--



SPAMIs per Country and their year of inclusion in the SPAMI List: 32 sites (as per last update of the SPAMI List in February 2012)


- | | | |
|---|--|---|
| <p>ALGERIA
 DZ1. Banc des Kabyles Marine Reserve (2005)
 DZ2. Habibas Islands (2005)</p> <p>FRANCE
 FR1. Por-Cros National Park (2001)
 FR2. Natural Reserve of Bouches de Bonifacio (2009)
 FR3. The Blue Coast Marine Park (2012)
 FR4. The Embiaz Archipelago - Six Fours (2012)</p> <p>ITALY
 IT1. Plemmirio Marine Protected Area (2008)
 IT2. Marine Protected Area of Portofino (2009)
 IT3. Milamare Marine Protected Area (2008)
 IT4. Favolere-Punta Coda Cavallo Marine Protected Area (2008)
 IT5. Marine Protected Area of Torre Guaceto (2009)</p> | <p>IT6. Marine Protected Area Punta Campanella (2009)
 IT7. Marine Protected Area Capo Caccia-Isola Piana (2009)
 IT8. Porto Cesareo Marine Protected Area (2012)
 IT9. Capo Carbonara Marine Protected Area (2012)
 IT10. Marine Protected Area of Penisola del Siris (2012)</p> <p>LEBANON
 LB1. Palm Islands Nature Reserve (2012)
 LB2. Tyre Coast Nature Reserve (2012)</p> <p>MOROCCO
 MA1. Al-Hoceima National Park (2009)</p> <p>SPAIN
 ES1. Maro-Cerro Gordo Cliffs (2003)
 ES2. Archipelago of Cabrera National Park (2003)</p> | <p>ES3. Natural Park of Cabo de Gata-Níjar (2001)
 ES4. Natural Park of Cap de Creus (2001)
 ES5. Sea Bottom of the Levante of Almeria (2001)
 ES6. Alcorn Islands (2001)
 ES7. Columbretes Islands (2001)
 ES8. Medes Islands (2001)
 ES9. Mar Menor (2001)</p> <p>TUNISIA
 TN1. Le Gaito Archipelago (2001)
 TN2. Kneiss Islands (2001)
 TN3. Zembra and Zembretta National Park (2001)</p> <p>FRANCE ITALY AND MONACO
 Int1. Pelagos Sanctuary for the Conservation of Marine Mammals (2001)</p> |
|---|--|---|

Figura 2-8: individuazione delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) (Fonte: Regional Activity Center for Specially Protected Areas – RCS / SPA)

2.7.2 Zone marine di tutela biologica (Legge 963/1965 e s.m.i.) e Zone marine di ripopolamento (ex Legge 41/82)

Le **Zone di Tutela Biologica** che vengono generalmente istituite ai fini della salvaguardia e di ripopolamento delle risorse marine mediante decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I principali riferimenti normativi vigenti sono:

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 33 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

- il D.Lgs. 9 Gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", che ha abrogato la Legge 963/1965 e che al fine di tutelare le risorse biologiche abitualmente presenti in ambienti marini, vieta di *"danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici"* (art. 15, comma d);
- il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, regolamento attuativo della L.963/1965 (ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 9 Gennaio 2012, n.4), il quale all'art. 98 prevede che *"il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento"*

In base a tali norme, con successivi Decreti Ministeriali sono state istituite alcune Zone di Tutela Biologica (ZTB) che, essendo riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultano impoverite da un troppo intenso sfruttamento, sono soggette al divieto di pesca ma non costituiscono un vincolo di tipo ambientale.

Nel tratto di mare tra Ancona e Pesaro, comunque a circa 27 km (circa 14,5 miglia nautiche) a Nord-Ovest dall'area di progetto della piattaforma Clara NW, è presente un'area di tutela biologica denominata "**Area Barbare**" (istituita con decreto 16 Marzo 2004).

Per quanto riguarda le **Zone Marine di Ripopolamento** si fa riferimento al D.Lgs. 154/2004 e s.m.i., che ha abrogato la Legge 41/82, e riguarda la *"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura"*.

In particolare l'art. 12 di tale Decreto specifica le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche, fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi.


Per questo motivo le Zone di Ripopolamento Marine rappresentano zone nelle quali vengono create le condizioni atte a favorire il ripopolamento delle specie ittiche.

Dalle verifiche eseguite risulta che nel tratto di mare limitrofo alla costa tra Senigallia e Porto Sant'Elpidio sono presenti alcune Zone Marine di Ripopolamento ittico. Pertanto, considerata la distanza dell'area di progetto, ubicata a circa 45 km (circa 24,3 miglia marine) dalla costa marchigiana, non si prevedono interferenze tra le attività in progetto e tali aree.

Inoltre, a ulteriore conferma, è stato consultato il Piano di Gestione del GSA 17 (Mare Adriatico Centro Settentrionale) pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel Maggio 2011 con l'obiettivo di ricostituire gli stock ittici oggetto di sfruttamento mediante una graduale riduzione dello sforzo di pesca.

Le misure gestionali incluse nel piano di gestione tengono conto di:

- a) lo stato di conservazione dello stock;
- b) le caratteristiche biologiche dello stock;

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 34 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

c) le caratteristiche delle attività di pesca;


d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca.

Pertanto il Piano di gestione ha come obiettivo principale la ricostituzione degli stock ittici oggetto di sfruttamento mediante una graduale riduzione dello sforzo di pesca, sia in termini di capacità che di attività, sia attraverso l'introduzione delle misure tecniche previste dal regolamento 1967/2006. Comprende, inoltre, limitazioni dello sforzo di pesca in termini di attività (ottenute combinando il Piano di disarmo, con un Piano di gestione centrato sull'adozione di maglie più selettive, l'arresto temporaneo e la gestione di Zone di Tutela Biologica - ZTB).

Sono, inoltre, anche presenti le **Zone di pesca temporaneamente protette**, in cui la pesca a strascico viene interdetta entro una distanza di 4 miglia dalla costa, ovvero nelle aree con una profondità d'acqua inferiore a 50 metri, dall'inizio del periodo di fermo fino ad ottobre compreso ed **Aree di nursery** (cfr. **Figura 2-9**). Per queste ultime, il divieto di pesca a strascico entro le 3 miglia dal perimetro (ed entro le 4 miglia dall'inizio del periodo di fermo fino ad Ottobre) produce una protezione generale per le nursery di moltissime specie.

Tali aree sono soggette al divieto di pesca, ma non costituiscono un vincolo di tipo ambientale.

Nella **Figura 2-9** sono evidenziata le zone di nursery del nasello comprese nel GSA 17 e l'ubicazione approssimativa dell'area di progetto.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 35 di 44</p>
---	----------------------------	--	---------------------------------------





Figura 2-9: nursery di nasello (*Merluccius merluccius*) nella GSA 17 (Fonte: Piano di Gestione GSA 17, 2011)

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 36 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

Occorre tuttavia precisare che non è possibile definire con precisione il perimetro delle suddette aree in quanto:

- La definizione di un'area di nursery è strettamente correlata ai valori di taglia che determinano l'individuazione dell'area di distribuzione di giovani esemplari di ciascuna specie e il loro numero;
- La distribuzione per taglia è diversa tra i mesi e per la variabilità stagionale anche tra gli anni;
- I fattori che determinano un'alta concentrazione di giovani in alcune aree possono essere molteplici e non necessariamente presupporre l'esistenza di una nursery;
- Nel corso degli anni (e talvolta delle stagioni) le concentrazioni di giovani esemplari possono subire notevoli variazioni.

2.7.3 Zone marine e costiere interessate da Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale)


La "Rete Natura 2000" fa riferimento alla rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

La Rete Natura 2000 si compone di:

- "Siti di Importanza Comunitaria (SIC)", individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, denominata Direttiva "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali di notevole interesse ambientale, della flora e della fauna selvatica. Questi siti vengono proposti dal Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea per il riconoscimento di "Zone Speciali di Conservazione (ZSC)";
- "Zone di Protezione Speciale (ZPS)", individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 denominata Direttiva "Uccelli", successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e di specie ornitologiche di interesse comunitario.
- Lungo la costa marchigiana prospiciente il tratto di mare in cui saranno realizzate le attività in progetto sono presenti i Siti della Rete Natura 2000 elencati di seguito:
 - SIC IT5320005 - Costa tra Ancona e Portonovo;
 - SIC IT5320006 - Portonovo e Falesia calcarea a mare;
 - SIC IT5320007 - Monte Conero;
 - ZPS IT5320015 - Monte Conero.

Le figure che seguono riportano l'ubicazione dei siti sopra indicati rispetto alle attività in progetto.

Per la descrizione delle caratteristiche di tali siti, si rimanda al **Cap. 4** del presente Studio.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 37 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------





Figura 2-10: ubicazione siti SIC lungo la costa prospiciente le attività in progetto
(Fonte: Geoportale Nazionale, <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>)

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 38 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------





Figura 2-11: ubicazione siti ZPS lungo la costa prospiciente le attività in progetto
(Fonte: Geoportale Nazionale, <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>)

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 39 di 44</p>
--	-----------------------------	---	--





Figura 2-12: ubicazione siti SIC e ZPS lungo la costa con ubicazione delle aree di progetto
(Fonte: Geoportale Nazionale, <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>, elaborazione cartografia AECOM)

2.7.4 Zone marine e costiere interessate da “Important Bird Area” (IBA)

Le Important Bird Area (IBA) sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte di BirdLife International. Molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per l’avifauna (IBA). In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli.

Nel tratto di mare interessato dalle attività in progetto, non sono presenti siti IBA.

Nel tratto di costa marchigiana prospiciente l’area di interesse, è invece presente l’**IBA 085 Monte Conero**. Per la descrizione delle caratteristiche di tale sito, si rimanda al **Capitolo 4**.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 40 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------




Figura 2-13: ubicazione siti IBA lungo la costa prospiciente le attività in progetto
(Fonte: Geoportale Nazionale, <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>)


 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 41 di 44</p>
--	-----------------------------	---	--




Figura 2-14: individuazione dell'IBA 085 - Monte Conero (Fonte: Portale cartografico nazionale. Elaborazione AECOM)

2.7.5 Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In alcuni tratti della costa della Regione Marche prospiciente il tratto di mare interessato dal progetto di decommissioning oggetto del presente Studio di Fattibilità sono presenti aree di notevole interesse pubblico e aree sottoposte a vincolo paesaggistico tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Fonte: Portale Sitap del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).

Le **aree di notevole interesse pubblico**, così come definite dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. che si estendono fino alla costa oggetto di studio sono elencate di seguito ed individuate nella seguenti

- **Valle del Fiume Esino nei Comuni di Falconara Marittima - Serra S. Quirico** (cod. vinc. 110316: vincolo di immutabilità che comprende, inglobandoli, vincoli precedenti);

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning "CLARA NW"</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 42 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------

- **Promontorio del Monte Conero nei Comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano** (cod. vinc. 110314: vicolo di immodificabilità che comprende, inglobandoli, vincoli precedenti).



Figura 2-15: estratto Cartografia SITAP – aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04, artt. 136 e 157 (Fonte: portale SITAP – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali)

Inoltre parte della costa anconetana è presente il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, comma f) per la presenza di parchi e riserve naturali regionali (cfr. paragrafo 2.7.1.2) rappresentato dal **Parco Naturale Regionale del Conero** (EUAP0203 - Istituito con L.R. 21 del 23 Aprile 1987).


 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 43 di 44</p>
---	----------------------------	---	---------------------------------------



Figura 2-16: estratto Cartografia SITAP – aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04, art. 142 lettera f) parchi e le riserve nazionali o regionali (Fonte: portale SITAP – elaborazione AECOM)


2.7.6 Zone archeologiche marine

Le aree di interesse archeologico e storico architettonico sono Beni Culturali tutelati ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 e quindi sono tutelate per legge.

Dalle informazioni reperite presso la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Regione Marche è emerso che nel tratto di mare prospiciente la costa marchigiana non sono presenti zone archeologiche marine tutelate ai sensi della ex L. 1089/39 e s.m.i.

Si segnala, altresì, che con nota del 16/05/2013, Prot. MBAC-SBA-MAR, Uff. Prot. 0003909 CI 34.07.22/2, la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Regione Marche ha comunicato la presenza di **rinvenimenti archeologici** nel Mare Adriatico nella fascia di pertinenza da Senigallia a Porto Sant’Elpidio.

In particolare, in tale tratto di mare sono state rinvenute anfore indicative della presenza di relitti soprattutto di età romana. Ad essi si aggiungono relitti (di interesse storico ed oggetto di tutela) di mezzi navali ed aerei affondati o precipitati durante le due guerre mondiali. Tali rinvenimenti sembrano concentrarsi in alcune aree evidenziate nella successiva **Figura 2-17**.

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Marzo 2015</p>	<p>Doc. SICS 197/Presc Studio di fattibilità Decommissioning “CLARA NW”</p>	<p>Capitolo 1-2 Pag. 44 di 44</p>
--	-----------------------------	---	--

Al momento della presentazione del progetto definitivo di decommissioning eni si impegna a verificare l'eventuale presenza di rinvenimenti nelle aree interessate dalle strutture




Figura 2-17: ubicazione dei rinvenimenti di reperti archeologici (Fonte: Soprintendenza Beni Archeologici della Regione Marche – elaborazione AECOM Italy)

2.7.7 Aree vincolate in base a specifiche Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti

Le Capitanerie di Porto emettono periodicamente delle ordinanze per specifici tratti di mare. Tali ordinanze, tuttavia, spesso hanno valenza temporanea. Pertanto, la verifica delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto potrà essere eseguita solo al momento dell'effettivo svolgimento delle attività di decommissioning.